

COMUNE DI BORRIANA

PROVINCIA DI BIELLA

ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ANNO 2023

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di dicembre si è riunita la delegazione trattante così composta:

la delegazione dell'Amministrazione Comunale

- la delegazione dell'Amministrazione Comunale composta da
D'agostino Maria Antonietta
Guerriero Francesca

La delegazione delle organizzazioni sindacali composta da:

- La delegazione delle organizzazioni sindacali composta da:
 - *CGIL – Panella Roberto*

RSU: Rasolo Pier Antonio

Per discutere il seguente ordine del giorno:

- Contrattazione economica per la destinazione delle risorse decentrate 2023

Premesso che:

- In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Locali", per il triennio 2019-2021, con efficacia dalla data di sottoscrizione, fatta salva diversa prescrizione del contratto medesimo;
- L'art. 7, comma 4 del contratto sopra citato disciplina le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- L'art. 8 definisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo, precisando che l'integrativo ha una durata triennale, fatta salva la possibilità di negoziare con cadenza annuale "i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 a) del citato comma 4"
- Gli artt. 79 e 80 disciplinano rispettivamente la costituzione del Fondo risorse decentrate e l'utilizzo dello stesso;
- RICHIAMATA le deliberazioni Giunta Comunale n. 23 del 06.06.2018 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica abilitata a condurre le trattative per la contrattazione collettiva decentrata integrativa Giunta Comunale n. 59 del 22/12/2023 con la quale sono stati espressi i relativi indirizzi;
- RICHIAMATA la determinazione n. 108 in data 22/12/2023 con la quale è stato costituito il fondo per la produttività anno 2023, calcolato complessivamente in € 12.960,54, nel rispetto dei limiti di spesa, costituito dall'importo del fondo per l'anno 2016, verificato ai sensi dell'ex art. 33 del D.L. 34/2019.



- VISTO il seguente prospetto riepilogativo, relativo alla costituzione e quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023, da cui si rileva che:

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	7.718,20
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	249,60
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	265,98
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	243,10
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2023.	253,50
SOMMA RISORSE STABILI	8.730,38

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	588,76
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	2.500,00
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	1.850,92
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	1.237,84

CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	IMPORTI
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	8.956,04
Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	2.080,08
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	213,02
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	486,20
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	213,02
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	2.992,32

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	12.960,54
--	------------------

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 14 CCNL 2022 Progressioni economiche orizzontali.	6.190,10
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto.	1.487,88
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	7.677,98

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra costituite, propongono di utilizzare le risorse del fondo anno 2023 nel seguente modo:

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE ART. 14 CCNL 2022

Verificata la disponibilità in parte stabile di somme ancora disponibili alla contrattazione, si concorda di procedere all'attivazione della selezione per la concessione della progressione economica per un numero non superiore a n. 1 dipendenti presenti al 01.01.2023, precisamente per n. 1 posizioni dell'area "Operatori Esperti" a far data dal 01.01.2023, per un importo complessivo di € 650,00

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 80 COMMA 2 LETT. C) CCNL 2022

Indennità attività disagiata e di rischio si determina l'importo pari ad € 3,00 per ogni giornata lavorativa da riconoscere ai dipendenti inquadrati come "OPERATORI ESPERTI" che svolgono le attività di cui all'art. 9 comma 1) lettere a) e b), nel numero di un dipendente.

Si determina un importo complessivo di € 651,00.

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 80 COMMA 2 LETT. C) CCNL 2022

Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori, si riconosce un importo complessivo di € 100,00.

RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ART. 80 COMMA 2 LETT. B) CCNL 2022

La quantificazione delle indennità di cui al presente articolo si determina nella misura complessiva di € 1.237,84 da distribuire sulla base delle schede di valutazione redatte dai responsabili degli uffici e dei servizi, come meglio disciplinato dall'art. 7 del contratto decentrato triennale 2023-2025, .

RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ART. 80 COMMA 2 LETT. A) CCNL 2022

Le risorse destinate alla performance organizzativa sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione delle precedenti voci. Le parti convengono di distribuire sulla base delle schede di valutazione redatte dai responsabili degli uffici e dei servizi, come meglio disciplinato dall'art. 6 del contratto decentrato triennale 2023-2025, stimate presuntivamente in € 563,64

INCENTIVI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – ART. 80 c. 2 LETT g) CCNL 2022

Incentivi per funzioni tecniche € 2.080,08. Si precisa che gli importi destinati a tali incentivi sono finanziati all'interno dei quadri economici delle opere cui si riferiscono.



Le parti inoltre confermano, quanto già deciso negli anni precedenti, cioè che ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del D.L. 112/2008 il trattamento accessorio in caso di malattia sarà decurtato nel seguente modo:

il trattamento spettante a titolo di salario accessorio sarà diviso per 360 giorni e sarà moltiplicato per i giorni di assenza per malattia.

In particolare la decurtazione andrà operata su tutte le indennità del salario accessorio ad eccezione di quelle che sono già state corrisposte in funzione della presenza in servizio (es. rischio, disagio, maneggio valori, ecc.) e di quelle riguardanti la progressione economica e indennità di comparto già decurtate al momento del pagamento degli stipendi.

Borriana, 28/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto

RAPPRESENTANTI SINDACALI	RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE
	